



TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI

Sezione Lavoro

Il giudice del lavoro, dott.ssa Ilaria Prozzo, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 13.09.2017, nel procedimento ex art. 1, commi 47 e ss. della legge n. 92/12, promosso da Pasquale Roselli nei confronti di Poste Italiane Spa, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso depositato in data 27.06.2017 il ricorrente ha impugnato il licenziamento comunicato con lettera del 25.10.2016, chiedendo la condanna della società resistente alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento delle retribuzioni *medio tempore* maturate. A fondamento del ricorso il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del licenziamento per violazione del principio di immediatezza della contestazione disciplinare, per la mancata audizione orale, per violazione del principio del *ne bis in idem* e per insussistenza del fatto contestato.

La società resistente, costituitasi in giudizio, ha dedotto l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.

Acquisita la documentazione, all'udienza del 13.09.2017 il giudice ha riservato la decisione.

Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.

Il ricorrente è stato assunto alle dipendenze della società resistente in data 8.10.1982. Con comunicazione del 3.10.2012 il Roselli, in servizio presso l'ufficio di Vasto, è stato assegnato in via provvisoria presso lo staff della Filiale di Chieti, ai sensi dell'art. 56 del CCNL del 14/04/2011, *“per il tempo strettamente necessario, al fine di valutare la vicenda all'esito delle risultanze tutte”* (doc. 2 ric.). Con successivo provvedimento del 25.10.2012, la società resistente ha revocato l'assegnazione provvisoria presso l'ufficio di Chieti e ha disposto la sospensione del Roselli dal servizio e dalla retribuzione, ai sensi dell'art.



57 del CCNL del 14/04/2011, “*a causa della restrizione della Sua libertà personale*” disposta dal GIP del Tribunale di Vasto, nel procedimento penale che vedeva il ricorrente indagato del reato previsto e punito dall’art. 314 cp, per essersi appropriato della somma di € 14.528,28, custodita nella cassaforte dell’ufficio postale in cui prestava attività lavorativa (doc. 3 e 4 ric.). Venuta meno la misura restrittiva della libertà personale, la società resistente, con provvedimento del 12.05.2014, ha revocato la sospensione dal servizio e dalla retribuzione e ha assegnato il ricorrente presso lo staff della Filiale di Chieti “*per il tempo strettamente necessario, al fine di valutare la vicenda all’esito delle risultanze tutte ivi comprese quelle penali*” (doc. 9 ric.).

Con lettera del 02.09.2016 Poste Italiane spa ha inviato al ricorrente una contestazione disciplinare del seguente tenore: “*Solo di recente abbiamo acquisito agli atti la sentenza n. 353/2016 resa dal Tribunale di Vasto, depositata in data 22.08.2016. Abbiamo così appreso che è stata accertata la sua responsabilità in ordine al seguente fatto:*

Appropriazione della somma di € 14.528,28 prelevata in data 31.08.2012 dalla cassaforte in dotazione all’UP PosteImpresa di Va-sto (Ch) ove era custodito il denaro.

Solo per completezza di contestualizzazione, rileviamo come dall’esame della predetta sentenza risulti che:

- a) Lei è stato sottoposto ad indagini in quanto imputato;*
- b)- le indagini sono state svolte a seguito della denuncia sporta da Martiniello Maurizio Responsabile dell’UP PosteImpresa di Vasto, che al rientro in servizio dalle ferie estive, constatava un ammanco di denaro della cassaforte, successivamente accertato in € 14.528,28;*
- c)- è emerso che, nell’arco temporale del furto, solo due persone non era nella propria postazione Lei e La Sig.ra De Girolamo Carmela;*
- d)- quanto a quest’ultima, dal movimento intercettato dalle telecamere di videosorveglianza emergeva che la stessa si era allontanata per recarsi nella toilette;*
- e)- quanto a lei, tramite i RIS di Roma, il Suo cartellino segnaletico veniva sottoposto ad indagine dattiloscopica che rilevava la compatibilità dell’im-*



pronta rinvenuta sulle cassette di sicurezza presenti all'interno della cassaforte con quella del Suo dito medio;

f)- infine, nell'ambito delle indagini, la Sua utenza telefonica veniva sottoposta ad intercettazione telefonica e veniva rilevato un colloquio telefonico tra Lei e Sua moglie nel corso del quale Lei ammetteva la propria colpevolezza, in particolare, Lei parla di un quantitativo di denaro sottratto presso l'Ufficio postale per far fronte ad una situazione di difficoltà economica. Nell'occasione Lei confessa a Sua moglie di aver seri problemi finanziari e di essere costretto ad accedere a quella cassaforte stante il grave disagio economico in cui da tempo versa;

g)- il Tribunale di Vasto, sulla base degli elementi probatori acquisiti, ha accertato la Sua responsabilità in ordine al "reato di cui agli artt. 646 e 61 n. 11 c.p." commesso in data 31.08.2012 e pertanto "visti gli artt. 521, 533 e ss. c.p.p." l'ha dichiarata colpevole e condannata "alla pena di anni uno e mesi nove di reclusione ed €.800,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, ordina che l'esecuzione della pena inflitta all'imputato resti sospesa alle condizioni di legge...omissis".

La condotta da Lei tenuta e sopra rappresentata, oltre ad avere rilevanza penale, costituisce – per effetto del rapporto di lavoro intercorrente con questa società – gravissima violazione dei doveri e degli obblighi su di Lei gravanti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2104 e 2015 del codice civile, come espressamente richiamati dall'art. 52 del CCNL vigente, nonché direttamente contraria ai principi ispiratori del Codice Etico in vigore in Azienda che impone a ciascun dipendente di improntare il proprio comportamento testualmente "ai principi di onestà, correttezza e trasparenza".

Per effetto di quanto sopra, Le contestiamo il fatto sopra citato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 nonché del combinato disposto di cui agli artt. 52, 53, 54 e 55 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, siccome strettamente connesso all'attività che lei, all'epoca dei fatti, espletava per conto di Poste Italiane e che costituisce grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro che dovrebbero caratterizzare l'esecuzione della prestazione lavorativa proiettando, inoltre, effetti negativi sull'immagine dell'Azienda che svolge



un servizio di pubblica rilevanza...” (doc. 10 ric.). Con successiva comunicazione del 25.10.2016 la società resistente, richiamando la precedente contestazione disciplinare, ha irrogato la sanzione del licenziamento (doc. 16 ric.).

Ebbene, in via preliminare ed assorbente, ritiene il giudice che sia pienamente fondata la tesi della illegittimità del licenziamento per violazione del principio di immediatezza tra fatto addebitato al lavoratore e sua contestazione.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, *“In materia di licenziamento disciplinare, il principio dell'immediatezza della contestazione, che trova fondamento nell'art. 7, terzo e quarto comma, legge 20 maggio 1970, n. 300, mira, da un lato, ad assicurare al lavoratore incolpato il diritto di difesa nella sua effettività, così da consentirgli il pronto allestimento del materiale difensivo per poter contrastare più efficacemente il contenuto degli addebiti, e, dall'altro, nel caso di ritardo della contestazione, a tutelare il legittimo affidamento del prestatore - in relazione al carattere facoltativo dell'esercizio del potere disciplinare, nella cui esplicazione il datore di lavoro deve comportarsi in conformità ai canoni della buona fede - sulla mancanza di connotazioni disciplinari del fatto incriminabile, con la conseguenza che, ove la contestazione sia tardiva, si realizza una preclusione all'esercizio del relativo potere e l'invalidità della sanzione irrogata. Né può ritenersi che l'applicazione in senso relativo del principio di immediatezza possa svuotare di efficacia il principio medesimo, dovendosi reputare che, tra l'interesse del datore di lavoro a prolungare le indagini in assenza di una obbiettiva ragione e il diritto del lavoratore ad una pronta ed effettiva difesa, prevalga la posizione di quest'ultimo, tutelata "ex lege", senza che abbia valore giustificativo, a tale fine, la complessità dell'organizzazione aziendale”* (cfr. Cass. civ. sez. lav. sent. n. 13167/09). Con specifico riferimento al caso in cui i fatti posti a base del licenziamento disciplinare siano stati oggetto anche di procedimento penale a carico del lavoratore, è stato affermato in giurisprudenza che *“In*



tema di licenziamento disciplinare, nel valutare l'immediatezza della contestazione occorre tener conto dei contrapposti interessi del datore di lavoro a non avviare procedimenti senza aver acquisito i dati essenziali della vicenda e del lavoratore a vedersi contestati i fatti in un ragionevole lasso di tempo dalla loro commissione. Ne consegue che l'aver presentato a carico di un lavoratore denuncia di un fatto penalmente rilevante connesso con la prestazione di lavoro non consente al datore di attendere gli esiti del processo penale sino alla sentenza irrevocabile prima di procedere alla contestazione dell'addebito, dovendosi valutare la tempestività di tale contestazione in relazione al momento in cui i fatti a carico del lavoratore appaiano ragionevolmente sussistenti" (cfr. Cass. civ. sez. lav. sent. n. 1101/07; Cass. civ. sez. lav. sent. n. 25318/09). Più di recente la Corte di Cassazione ha ribadito l'irrilevanza della pendenza di un procedimento penale ai fini della prova, gravante sul datore di lavoro, della tempestività della contestazione disciplinare, sottolineando l'autonomia tra il procedimento penale e quello disciplinare (cfr. Cass. civ. sez. lav. sent. n. 7410/10).

Nella specie, i fatti contestati al lavoratore e posti a base dell'atto di recesso del 25.10.2016, si sono verificati il 31.08.2012. Come si evince dalla documentazione in atti, la società resistente ad ottobre del 2012 era già in possesso di tutti gli elementi per poter procedere ad una dettagliata contestazione disciplinare. In particolare, subito dopo il furto, ossia il 3 settembre 2012, il sig. Martinielli, dipendente della società resistente in servizio presso l'ufficio "Poste Impresa", ha sporto denuncia del furto verificatosi nel predetto ufficio, indicando tra i possibili autori proprio il ricorrente. Nell'ottobre del 2012, inoltre, la società resistente è venuta a conoscenza del provvedimento di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari e delle fonti di prova, molte delle quali nella disponibilità della stessa società resistente (dichiarazioni del Martiniello, immagini delle telecamere interne all'ufficio postale e intercettazioni ambientali). La sentenza penale di condanna richiamata nella lettera di contestazione, ha fatto leva sugli stessi elementi già valorizzati dal



Giudice per le indagini preliminari nell'ottobre del 2012 e pienamente conosciuti dalla società resistente, la quale dunque, sin dall'ottobre del 2012, disponeva di tutti i dati sufficienti per poter procedere ad una contestazione disciplinare. In questo quadro, quindi, non si giustifica l'attesa della sentenza di condanna per la formulazione della contestazione disciplinare, che deve ritenersi irrimediabilmente tardiva, in quanto intervenuta a distanza di quasi 5 anni dai fatti e dallo loro conoscenza da parte della società datrice di lavoro.

La tardività della contestazione determina una preclusione all'esercizio del potere disciplinare da parte della resistente, con conseguente illegittimità del licenziamento. Quanto alle conseguenze dell'accertata illegittimità, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, *“un fatto non tempestivamente contestato dal datore non può che essere considerato insussistente ai fini della tutela reintegratoria prevista dall'art. 18 st. lav., come modificato dalla l. n. 92 del 2012, trattandosi di violazione radicale che impedisce al giudice di valutare la commissione effettiva dello stesso anche ai fini della scelta tra i vari regimi sanzionatori”* (Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 2513 del 31.01.2017).

La società resistente, quindi, va condannata alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e al risarcimento del danno, pari alle retribuzioni globali di fatto maturate dalla data del licenziamento alla reintegra (€ 1.861,31 mensili), ai sensi dell'art 18, comma 4, della legge n. 300/70, nel testo risultante dalla modifiche introdotte dalla legge n. 92/12, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme periodicamente rivalutate dalle singole scadenze al saldo ex art. 429 c.p.c. La società resistente va altresì condannata al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.

Il ricorso va pertanto accolto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste integralmente a carico della parte resistente nella misura liquidata in dispositivo, facendo



applicazione dei valori medi previsti dal D.M. 55/14 per lo scaglione da euro 26.000,01 a euro 52.000,00, in considerazione del valore indeterminabile della causa e della natura della controversia (art. 5, comma 5, D.M. 55/14).

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
accoglie il ricorso e per l'effetto:

- annulla il licenziamento impugnato e condanna la società resistente alla immediata reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro;
- condanna la società resistente al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente in misura pari alle retribuzioni globali di fatto maturate dalla data del recesso a quella della reintegrazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme periodicamente rivalutate dalla singole scadenze al saldo ex art. 429 c.p.c., nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dovuti per il medesimo periodo;
- condanna la società resistente al rimborso in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 7.025,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente ordinanza.

Chieti, 13.09.2017

Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Ilaria Prozzo

